



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
*Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 20 relativo alla procedura di "Verifica di assoggettabilità";

VISTO il decreto M.I.C.A. del 24 giugno 1982, rilasciato a norma della Legge 18/12/1973 n. 880, con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio nel territorio del Comune di Brindisi di una centrale termoelettrica a carbone ed olio combustibile della potenza di 2640 MWe, successivamente denominata "Brindisi Sud";

VISTO il decreto del 18 maggio 1990 con il quale è stata autorizzata l'ENEL S.p.A. - ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - a realizzare gli interventi proposti per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica "Brindisi Sud", sita nel Comune di Brindisi, nonché a modificare il relativo impianto per il trasporto del carbone in "asse policombustibile attrezzato";

VISTO il decreto del 10 luglio 1992, con il quale, anche sulla base delle prescrizioni del succitato decreto del 18 maggio 1990, si prende atto delle modifiche al progetto originario relativo al "asse policombustibile attrezzato" e si proroga il termine per l'ultimazione delle relative espropriazioni;

VISTO il decreto N° 028/2000 VL del 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata la titolarità delle autorizzazioni rilasciate alla predetta ENEL S.p.A., tra cui quella sopra richiamata, alla società Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la nota di questo Dicastero del 2 dicembre 2004, prot. n. 3720, con la quale, sentite le Amministrazioni e gli Enti interessati, si esprime l'avviso che la società Enel Produzione S.p.A. possa procedere alla realizzazione degli interventi proposti per il miglioramento del richiamato "asse policombustibile attrezzato";

ATTESO che la citata centrale termoelettrica, già nota come "Brindisi Sud", è stata denominata dalla Società proprietaria "Federico II";

VISTO il decreto N° 09/2005 MD del 13 ottobre 2005 con cui l'Enel Produzione S.p.A. è stata, tra l'altro, autorizzata a realizzare, nell'ambito della centrale termoelettrica denominata "Federico II", un sistema per la cristallizzazione dei residui derivanti dagli impianti di desolfurazione a servizio delle quattro sezioni della centrale in parola;

VISTO il decreto N° 02/2010 MD del 13 luglio 2010 con cui l'Enel Produzione S.p.A. è stata autorizzata alla copertura del parco carbone della centrale "Federico II", da realizzarsi attraverso l'installazione di tre coperture emisferiche;

VISTA l'istanza n. 0010538 del 16 aprile 2008, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il numero n. 0007412 del 22 aprile 2008, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di avviare, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, l'istruttoria di autorizzazione alla realizzazione di un impianto ad ossicombustione in pressione di carbone a 48 MWt da realizzarsi presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II". Inoltre, l'Enel Produzione S.p.A. ha contestualmente richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal menzionato articolo 20 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., l'Enel Produzione S.p.A. ha provveduto ad allegare alla succitata istanza il progetto preliminare, comprensivo del progetto preliminare antincendio, e lo studio preliminare ambientale, nonché ad informare questa Amministrazione che copia della documentazione è stata trasmessa anche alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi e che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuto deposito è stata prevista per il 22 aprile 2008;

VISTA la nota n. 0009331 del 22 maggio 2010 con cui questa Amministrazione ha fornito informazioni circa le modalità procedurali seguite da questo Ministero e, in particolare, è stato precisato che questa Amministrazione avrebbe dato seguito all'istanza di avvio dell'istruttoria ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, solo se dalla verifica di assoggettabilità fosse risultato che il progetto in questione avrebbe comportato una modifica sostanziale della centrale termoelettrica esistente;

VISTA la nota n. DSA-2008-0014455 del 28 maggio 2008 con cui la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente ha invitato la Divisione X nonché la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS agli adempimenti di competenza;

VISTA la nota n. 0010663 del 6 agosto 2008 con cui questo Dicastero, decorsi i termini previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ha chiesto al Ministero dell'Ambiente informazioni circa le determinazioni della Commissione VIA/VAS o, in alternativa, lo stato del relativo iter istruttorio, al fine di dare adeguato seguito al procedimento di competenza di questo Ministero;

VISTA la nota n. DSA-2009-0025359 del 25 settembre 2009 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito della verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sull'iniziativa in oggetto, disponendo che il progetto dell'impianto pilota ad ossicombustione in pressione di carbone da 48 MWt da realizzarsi presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II" sia da escludere dall'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere della Commissione VIA/VAS n. 202 del 18/12/2008, così come chiarite dalla nota n. CTVA-2009-0002899 del 23/07/2009;

VISTA la nota n. 0113704 del 13/10/2009 con cui questa Amministrazione, essendo concluso il procedimento inerente la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ha provveduto ad informare l'Enel Produzione S.p.A. delle modalità procedurali seguite da questo Ministero;

VISTA la nota di questo Dicastero del 9 aprile 2010, prot. n. 0004189, con la quale, ritenendo non necessaria la riedizione del procedimento autorizzativo svolto ai sensi della legge n. 55/2002 in virtù della non sostanzialità degli interventi proposti e della loro futura realizzazione nell'area di pertinenza della centrale, ha chiesto anche alle altre Amministrazioni interessate di esprimere il proprio eventuale avviso in merito, entro un breve lasso di tempo;

RITENUTO, in considerazione della non sostanzialità dell'intervento proposto nonché in mancanza di obiezioni da parte delle Amministrazioni interessate, favorevolmente concluso il presente procedimento amministrativo;

RITENUTO, in considerazione della non sostanzialità delle modifiche proposte, di non dover attivare uno specifico procedimento ai sensi della legge n. 55/2002 e, pertanto, di dover ricondurre gli interventi in parola all'autorizzazione iniziale;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto così come modificato con gli interventi in parola sarà disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, il cui procedimento risulta ad oggi in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO che, in assenza di uno specifico procedimento ai sensi della legge n. 55/2002, restano in capo alle Amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente quei nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati che, prescindendo dal presente provvedimento, l'Enel Produzione S.p.A. è tenuta comunque ad acquisire;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

I decreti, citati nelle premesse, con i quali è stata autorizzata l'Enel Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, cod. fisc. 05617841001 - alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi Sud sono modificati in conformità alla documentazione progettuale allegata all'istanza del 16 aprile 2008 n. 0010538, con le prescrizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2

L'Enel Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, cod. fisc. 05617841001 - è tenuta all'ottemperanza delle prescrizioni formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Le menzionate prescrizioni sono:

- riportate nella nota n. DSA-2009-0025359 del 25 settembre 2009, citata nelle premesse, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito della verifica di assoggettabilità alla V.I.A..

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati che, prescindendo dal presente provvedimento, l'Enel Produzione S.p.A. è tenuta comunque ad acquisire. Tali nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati restano in capo alle Amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente, cui compete anche la verifica di ottemperanza alle eventuali ulteriori prescrizioni.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno all'ISPRA, alla ARPA competente, nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche alla fase di avvio lavori.

Ai fini della verifica di ottemperanza alle sopra elencate prescrizioni, sino alla conclusione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto del presente provvedimento, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Enel Produzione S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, all'ISPRA, alla ARPA competente, nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'opera nonché lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Art. 3

L'esercizio dell'impianto, così come modificato dal presente provvedimento, è subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs. n. 59/2005, il cui procedimento risulta ad oggi in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4

Restano ferme, per quanto applicabili al nuovo assetto della centrale in parola, tutte le prescrizioni ed indicazioni formulate con i decreti autorizzativi citati in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Roma, li 28 LUG. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

